
N.300/A/1/43369/116/1/1

Roma, 16 giugno 2003

OGGETTO: Provvedimento dirigenziale 27 novembre 2002.

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle scorte tecniche in delega.

- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA ROMA
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DELLE DIREZIONI
INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

L'articolo 9 del codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.36 del 12 febbraio 2002, ha significativamente innovato la disciplina delle competizioni sportive su strada, tra le quali le gare ciclistiche.

L'architettura del nuovo sistema è ispirata dall'esigenza di salvaguardare i livelli di sicurezza delle manifestazioni ciclistiche, recuperando, al contempo, agli altri compiti istituzionali a carattere più generale, rilevanti risorse degli organi di polizia stradale.

In particolare il comma 6 bis del citato art.9 ha introdotto per le gare ciclistiche su strada il servizio di scorta tecnica, a cura di personale abilitato e nel rispetto di precise prescrizioni, prevedendo la scorta di polizia, che per il passato era l'unico possibile, soltanto per quelle manifestazioni che richiedono, per le loro caratteristiche, l'intervento degli organi di cui all'art.12, c.1 del codice della strada.

Il provvedimento dirigenziale del 27 novembre 2002, pubblicato sulla G.U. n.29 del 5 febbraio 2003, ha approvato il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada", che disciplina il rilascio delle abilitazioni, i veicoli, le attrezzature e le modalità di effettuazione dei servizi di scorta, prevedendo anche un regime transitorio fino al 30 giugno prossimo.

Scopo della presente circolare è quello di orientare gli uffici della Specialità con riferimento all'attività di autorizzazione delle scorte tecniche, in ausilio o in sostituzione delle scorte di polizia.

1. Imposizione della scorta e facoltà di delega ai privati

Nel caso in cui l'ente competente preveda nell'autorizzazione a svolgere la competizione ciclistica la scorta di un organo di polizia

stradale, questo, ricevuta la richiesta del servizio da parte degli organizzatori, sulla base di una valutazione discrezionale compiuta secondo i criteri che saranno di seguito indicati, può decidere di:

- a) gestire l'attività di scorta, utilizzando il proprio personale;
- b) gestire l'attività di scorta, richiedendo il supporto di personale privato abilitato reperito dall'organizzazione;
- c) delegare completamente l'attività ad una scorta tecnica, consentendone lo svolgimento da parte di soggetti privati abilitati.

2. Istanza di scorta di polizia.

La domanda di scorta, redatta secondo le forme di cui all'allegato fac-simile (**all. 1**) ed in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, deve essere presentata alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio rispetto al luogo di partenza, almeno 15 giorni lavorativi prima della data in cui si deve svolgere la manifestazione.

Con l'istanza, l'organizzatore richiedente può fare riserva di esibire l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di cui all'art.9 del codice che, tuttavia, deve essere prodotta al massimo 5 giorni lavorativi prima della data in cui la corsa deve svolgersi. In questo caso è ammessa la presentazione dell'istanza di scorta in carta semplice che dovrà essere regolarizzata al momento della consegna dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione.

Qualora il percorso di gara impegni il territorio di più province, la Sezione che riceve l'istanza di scorta deve immediatamente trasmetterla al Compartimento competente che, d'intesa con gli altri Compartimenti eventualmente interessati, provvede agli adempimenti previsti dal successivo punto 3. In questi casi il dirigente della Sezione, per la parte di percorso che si svolge nel territorio di propria competenza, provvederà a fornire un motivato parere in ordine alla possibilità di autorizzare l'effettuazione della scorta tecnica da parte di personale abilitato.

3. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica

La riforma della disciplina delle competizioni sportive, realizzata dal D.Leg.vo 15.1.2002, n.9, ha inteso elevare i livelli di sicurezza delle manifestazioni ciclistiche su strada, prevedendo che le competizioni siano effettuate con la presenza di una scorta di polizia e/o tecnica in funzione del grado di impatto della gara sulla sicurezza della circolazione stradale.

Nel rispetto dello spirito della citata riforma, perciò, il dirigente della Sezione Polizia Stradale che riceve l'istanza di scorta, di norma, provvede ad autorizzarne l'effettuazione da parte di personale abilitato alla scorta tecnica, imponendo le necessarie particolari prescrizioni in funzione dell'importanza della manifestazione, del numero di partecipanti e della configurazione plano-altimetrica del percorso.

L'effettuazione della scorta con il personale di Polizia Stradale deve essere limitata a quei casi in cui non sia possibile attribuire tutte le funzioni di scorta a soggetti abilitati, che, come noto, non hanno pieni poteri di regolazione del traffico al di fuori dell'ambito di vigenza del provvedimento di sospensione della circolazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti situazioni:

- a) gare professionistiche internazionali, nazionali o a tappe in cui siano presenti almeno 50 concorrenti;
- b) altre gare di atleti professionisti ovvero appartenenti alla categoria dei dilettanti in cui il percorso ed il numero dei partecipanti (comunque superiore a 100) richiamino un notevole afflusso di pubblico.

Anche quando si ritenga necessario effettuare la scorta con il personale di Polizia Stradale, tuttavia, si dovrà sempre prevedere un

adeguato supporto di personale abilitato di scorta tecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto 6, che consenta di impiegare il minor numero possibile di operatori di polizia dedicati esclusivamente alla manifestazione.

4. Autorizzazione ad avvalersi di una scorta tecnica

L'autorizzazione ad avvalersi di personale di scorta tecnica è rilasciata dal dirigente della Sezione Polizia Stradale che riceve l'istanza di scorta. Qualora il percorso di gara interessi più province, l'autorizzazione è rilasciata dal dirigente del Compartimento Polizia Stradale, che, a sua volta, può delegare il dirigente della Sezione al rilascio del provvedimento.

L'autorizzazione ad avvalersi di personale di scorta tecnica, conforme al modello in allegato (**all. 2**), adempiuti gli oneri dell'imposta di bollo, è rilasciata all'organizzatore della manifestazione, titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art.9 del codice entro il terzo giorno lavorativo precedente la manifestazione.

5. Contenuto dell'autorizzazione al servizio di scorta tecnica

Con il provvedimento di autorizzazione si concede facoltà all'organizzatore di avvalersi di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche.

I soggetti abilitati, chiamati a sostituire l'organo di polizia stradale nell'attività di scorta, non sono pertanto individuati direttamente dall'organo di polizia, bensì reperiti a cura dell'organizzatore: la loro presenza costituisce una specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica.

Salvo che la manifestazione impegni in modo significativo la sicurezza della circolazione, l'autorizzazione consentirà di avvalersi del numero di veicoli e di personale abilitato secondo quanto previsto dall'art.7, comma 1, del citato Disciplinare: tale numero deve intendersi quale configurazione minima dell'organizzazione della scorta, per garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale nella gran parte delle manifestazioni a livello regionale o dilettantistico.

6. Altre prescrizioni imposte dall'organo di polizia stradale

L'organo di polizia stradale che autorizza l'impiego della scorta tecnica può imporre altre prescrizioni che possono integrare quelle previste dall'autorizzazione alla manifestazione sportiva e dal Disciplinare.

In particolare, quando si tratti di manifestazione di interesse nazionale o internazionale o di gara a tappe, secondo quanto previsto dall'art.7, c. 2, del Disciplinare, nell'autorizzazione possono essere imposte prescrizioni più rigorose per quanto riguarda:

- a) la posizione dei veicoli di scorta, ferma restando quella imposta dall'art.7, c.1, del Disciplinare per i veicoli con i cartelli "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica" e per i due motociclisti, previsti quale configurazione minima;
- b) il numero dei motociclisti abilitati che scortano la competizione, fino ad un massimo di 12.

Dovrà essere adeguatamente sottolineato che in nessun caso i soggetti abilitati al servizio di scorta ed imposti in numero superiore a 2 possono svolgere la propria attività al di fuori dell'ambito di efficacia del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione che coincide con il transito del veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica".

7. Scorte miste di polizia e tecniche

L'art.9 del codice e le disposizioni del Disciplinare prevedono che l'organo di polizia stradale incaricato della scorta ad una competizione ciclistica si possa avvalere anche del supporto del personale abilitato alle scorte tecniche richiesto al soggetto organizzatore della manifestazione.

In questi casi, il dirigente della Sezione Polizia Stradale concorda con lo stesso la presenza di motociclisti in funzione di scorta tecnica per supportare il personale di polizia, determinandone il numero in funzione delle concrete esigenze di regolazione del traffico e di segnalazione ai concorrenti nel limite massimo di 10 unità.

Durante lo svolgimento della competizione, le funzioni di responsabile dei servizi di scorta sono assunte dal personale di polizia che coordinerà anche il personale abilitato alla scorta tecnica.

8. Possibilità di impiego di motostaffette e di motociclisti di supporto

Quando è garantito il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione alla competizione ciclistica o dell'autorizzazione al servizio di scorta tecnica, il nuovo sistema non esclude la possibilità che l'organizzazione della manifestazione disponga l'impiego di altri motociclisti, non muniti di abilitazione al servizio di scorta tecnica, con compiti di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. L'ambito spaziale di azione coincide con quello della scorta tecnica, tra i segnali di "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica". Questi soggetti non devono poter essere confusi con il personale addetto ai servizi di scorta tecnica e non possono in nessun caso compiere attività di regolazione dei flussi di traffico o sostituirsi, anche temporaneamente, al personale abilitato di scorta.

9. Fase transitoria. Autorizzazione ad avvalersi di una scorta con personale non abilitato.

L'art.13 del Disciplinare dispone che fino al 30 giugno prossimo, nel caso in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica imponga la scorta di un organo di polizia stradale, quest'ultimo, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi di una scorta composta da personale privo di abilitazione ma di provata esperienza nel settore, ed appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva (per l'elenco cfr. **all.3**).

Il soggetto che richiede la scorta, qualora venga avvisato che il servizio sarà delegato ad una scorta tecnica, dovrà attestare nella domanda di cui al precedente punto 2 la circostanza che in tutto il percorso o in parte dello stesso non è stato possibile reperire personale abilitato, nonchè di avere nella propria disponibilità mezzi con le caratteristiche prescritte dal Disciplinare.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA